



N° 2526/09	Sent.
N° 2685/09	Cron.
N° 2119/09	Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE TERZA
SEZIONE

nella persona del giudice unico Dott. Elisabetta CANDIDI

TOMMASI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Appello iscritta al N. 4406/2005 R.G.

promossa da:

PREDIERI MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA
EMILIA, 3 - SAN LAZZARO DI SAVENA, presso e nello
studio dell'avv. BORDONI MARCO che lo rappresenta e
difende;

APPELLANTE

GENERTEL SPA

elettivamente domiciliato in PIAZZA CALDERINI, 1 -
BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. MAZZUCATO
MAURO che lo rappresenta e difende;

APPELLATO

MORISI BARBARA

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO
Divisione personale

in punto a:

"145002 - lesione personale"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude come da atto di appello

Il procuratore del convenuto chiede e conclude come da comparsa di costituzione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato Predieri Massimo conveniva in giudizio Morisi Barbara e Genertel s.p.a. al fine di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n.2320/04, emessa all'esito del giudizio promosso dall'appellante nei confronti delle appellate per sentirle condannare a risarcire il danno subito in occasione dell'incidente stradale avvenuto il giorno 6-9-02 e in cui erano rimasti coinvolti il veicolo targato BO-G23296, di sua proprietà, ed il veicolo targato BF875JF, di proprietà e condotto da Morisi, in quanto il secondo aveva urtato il primo mentre era parcheggiato; il Giudice di Pace, sulla base della esclusiva responsabilità della Morisi e





tenuto conto della corresponsione di un acconto di €.900 in data 5-11-02, aveva condannato le due parti convenute in solido al pagamento dell'importo residuo di €.250, oltre interessi legali, per i danni subiti dal veicolo attoreo; infatti aveva tenuto conto dell'indicazione Eurotax, la quale attribuiva a tale veicolo un valore di €.1.1150 al momento del fatto, e quindi inferiore a quello della ricevuta per le riparazioni in data 22-11-02 per l'importo di €.2.042,96; inoltre aveva parzialmente compensato le spese di lite, ritenendo la sussistenza di giusti motivi.

L'appello era motivato, in primo luogo, dall'errato convincimento, da parte del Giudice di Pace, in ordine alla valutazione dei mezzi di prova offerti, tenuto conto che, a fronte della prova documentale offerta dalla parte attrice, aveva privilegiato le risultanze di una perizia di parte (unico documento prodotto tempestivamente dall'assicurazione convenuta); in secondo luogo, la sentenza non era motivata con riguardo a tale scelta; in terzo luogo, veniva stigmatizzata la sostanziale ingiustizia della decisione del Giudice di Pace dal punto di vista economico, anche con riguardo alle spese di lite.

Mentre la Morisi restava contumace, come già nel giudizio di primo grado, la Genertel si costituiva, contestando la fondatezza dei suddetti motivi di appello.

Precisate le conclusioni all'udienza del 9-10-08, venivano assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



Motivi della decisione

L'appello deve trovare accoglimento.

Premesso che l'assicurazione convenuta non contestava nel giudizio di primo grado la sussistenza della responsabilità della Morisi, gli elementi probatori offerti dal Predieri sul quantum ai sensi dell'art.2697 c.c. sono costituiti dalla ricevuta per le riparazioni in data 22-11-02 per l'importo di €2.042,96 (cfr. doc.3 fasc. att. di primo grado).

Tale circostanza comporta l'accoglimento del primo motivo di appello, in quanto appare effettivamente errato il convincimento del Giudice di Pace contrario alla rifusione di quanto pagato dal danneggiato per le riparazioni, tenuto conto che si tratta di un importo di poco superiore a quello corrispondente al valore del veicolo; al proposito si concorda con l'appellante laddove riporta la giurisprudenza secondo cui, nel caso di mancata reintegrazione in forma specifica, sul debitore incombe l'onere di corrispondere una somma pari non al valore di vendita del bene danneggiato, bensì alla spesa necessaria per acquistare un altro bene avente caratteristiche analoghe; ne consegue che questo secondo importo deve costituire il parametro al fine di valutare la convenienza o meno delle riparazioni.

Quindi il danno riportato dal veicolo attoreo va liquidato nella misura di €2.042,96, corrispondente all'importo della fattura in data 22-11-02 relativa alle riparazioni, oltre rivalutazione monetaria per un ammontare di €264,16.



Inoltre il pregiudizio economico derivante dal mancato uso del veicolo per la sosta forzata, in considerazione dell'infruttuoso pagamento delle spese generali derivanti dal possesso del veicolo, va liquidato equitativamente, con valutazione all'attualità, nella somma di €.150 (30 al giorno), non trattandosi di veicolo commerciale e tenuto conto di cinque giorni di sosta, in difetto di prova contraria.

Infine, su tutte le somme liquidate per complessivi €.2.457,12 compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, da considerarsi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 2,8 %, quale media del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori, e da calcolarsi da data intermedia tra il fatto e la presente sentenza, e cioè dal 2-11-05, per un importo di €.217,33.

Pertanto il complessivo credito risarcitorio viene individuato nella somma di €.2.674,45; ma si deve tenere conto che parte attrice ha già percepito in data 5-11-02 un acconto di €.900; poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche l'acconto già versato va rivalutato in base al già richiamato indice nazionale dalla data del suo versamento alla data della presente sentenza aggiungendo l'importo di €.117,22; di conseguenza, il complessivo importo da detrarre dal danno come sopra liquidato risulta di €.1.017,22, tenuto anche conto che non può trovare applicazione il criterio di cui all'art.1194



c.c., il quale presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno (v. Cass. 6228/94, 1982/90).

Effettuata la detrazione di cui sopra, risulta così dovuta la complessiva somma di €.1.657,23, sulla quale dalla data della sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto convertitasi in debito di valuta.

L'appello deve trovare accoglimento anche con riguardo alla omessa totale rifusione delle spese del giudizio di primo grado, in quanto la parziale compensazione operata dal Giudice di Pace non trova giustificazione alcuna.

Pertanto le integrali spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n.4406/05, così provvede:

- a) in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n.2320/04, condanna a titolo risarcitorio le parti appellate in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.1.657,23, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, già detratto l'acconto versato, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza (29-12-08) al saldo;
- b) le condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi €.1.293,45, di cui €.563,00 per



onorari, €.443,02 per competenze e €.287,43 per spese, e del presente giudizio, che liquida in complessivi €.1.340,40, di cui €.776,00 per onorari, €.475,00 per competenze e €.89,40 per spese, oltre 12,5 % ex art.15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in data 29-12-08 dal TRIBUNALE CIVILE DI

BOLOGNA

Simone P. Giacobbe

...to in Cancelleria

2.0.006.2009.....



Amery

